

Allegato A

Statuto

Coordinamento Diabete Giovani Lombardia - ODV

Articolo 1 - Denominazione

É costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata: "Coordinamento Diabete Giovani Lombardia - ODV" in breve "C.D.G. Lombardia - ODV" nel prosieguo semplicemente "Coordinamento".

Il Coordinamento userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Essa è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2 - Sede

La sede legale può variare secondo il deliberato dall'Organo di Amministrazione in carica, di seguito denominato Consiglio Direttivo.

La sede legale del "C.D.G. Lombardia - ODV" è posta in Monza.

Il trasferimento della sede del Coordinamento in altro indirizzo, nell'ambito del Comune di Monza, non comporterà la necessità di modificare il presente Statuto, salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, ovvero istituire sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La durata del Coordinamento è illimitata.

Articolo 4 - Finalità e scopi

Il Coordinamento è apolitico e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale per la cura degli interessi individuali e collettivi dei giovani con diabete, proponendosi come portavoce degli Enti aderenti, nei confronti delle istituzioni sanitarie e delle altre componenti interessate alla lotta al diabete, favorendo l'interscambio delle esperienze territoriali e il confronto con altre realtà regionali e interregionali.

Per il perseguimento degli scopi, il Coordinamento svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento:

- alla promozione e tutela dei diritti delle persone con diabete in età evolutiva e dei loro familiari, degli utenti delle attività di interesse generale;
- allo svolgimento di servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In concreto il Coordinamento si propone inoltre di:

- raccogliere e valutare le evidenze di disagio espresse dagli stessi giovani con diabete o dai loro familiari, in relazione a carenze di assistenza medica, di accoglienza in ambito scolastico e sociale;

- elaborare istanze condivise, integrative e migliorative delle vigenti normative, evidenziando la priorità delle diverse esigenze dei giovani con diabete, rispetto alla generale patologia diabetica;
- promuovere la condivisione delle suddette istanze presso le esistenti Associazioni territoriali o nazionali che si occupano di patologia diabetica, oppure direttamente presso le competenti Istituzioni;
- elaborare programmi di prevenzione da divulgare tra le giovani generazioni nell'ambito scolastico, sociale e lavorativo;
- contribuire all'educazione ed alla promozione della coscienza sociale della malattia diabetica;
- promuovere la formazione al fine di creare una rete di interlocuzione e di trasmissione che aiuti famiglie ed istituzioni all'inserimento dei giovani con diabete nella scuola e nel lavoro;
- favorire azioni di integrazione tra scuola, ospedale e territorio;
- vigilare che sia garantita un'adeguata ed aggiornata assegnazione di farmaci e presidi innovativi, indispensabili per la cura del diabete;
- tenere contatti con le altre Associazioni del settore, regionali, nazionali e internazionali, per creare sinergie e aggiornamenti finalizzati al miglioramento della cura della malattia e delle sue complicanze;
- essere di stimolo e supporto per i servizi sanitari pubblici e privati;
- nominare i propri rappresentanti presso gli Enti regionali, nazionali e internazionali, in seno alle eventuali Commissioni o gruppi di lavoro costituiti per il diabete;
- partecipare a progetti di studio, tavoli tecnici e scientifici, gruppi di lavoro sul diabete e malattie connesse, organizzati da Istituzioni pubbliche o private.

Al fine di svolgere le proprie attività, il Coordinamento si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Il Coordinamento può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre Istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Il Coordinamento è aperto a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche.

Il Coordinamento non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, così come disciplinate dalla normativa vigente in tema di ODV, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Coordinamento potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi, solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità, o in caso di particolari esigenze della organizzazione di attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.

Articolo 5 - Soci

Possono essere Soci gli Enti del Terzo Settore o altri soggetti giuridici senza scopo di lucro che, condividendone gli scopi, richiedono volontariamente di aderire.

Essi vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

Il Consiglio Direttivo si riserva di richiedere al candidato (e in seguito all'Associato) la documentazione considerata utile ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dello status di Socio.

I Soci hanno l'obbligo di:

- condividere il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti;
- condividere le finalità dell'Ente e impegnarsi per realizzarle;
- operare in coerenza con le sue finalità e il suo spirito;
- agire nel rispetto delle deliberazioni degli Organi sociali;
- agire con trasparenza ed eticità e in assenza di conflitto d'interessi.

Gli Enti aderenti, al loro interno e sul proprio territorio, mantengono la propria indipendenza ed autonomia gestionale, organizzativa ed operativa. Sono liberi di agire e di intraprendere iniziative per gli scopi previsti dalle loro volontà statutarie, purché non conflittuali con le norme del presente Statuto.

Il Coordinamento si compone di un numero illimitato di Soci, distinti in:

- a) Soci Fondatori: gli Enti che hanno fondato il Coordinamento, sottoscrivendone l'atto costitutivo e con le loro libere offerte hanno contribuito a creare il patrimonio iniziale del Coordinamento;
- b) Soci Ordinari: coloro che aderiscono al Coordinamento versando una quota associativa annua.

Ogni Ente associato sarà rappresentato in Assemblea da un suo delegato (il legale rappresentante dell'Ente o un eventuale sostituto qualora egli/ella fosse impossibilitato/a) che verrà coinvolto nelle attività del Coordinamento e svolgerà quindi operativamente le funzioni del Socio.

La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata e tutti i Soci sono tenuti al versamento della stessa.

Ai sensi dell'articolo 24 Codice Civile le quote associative non sono trasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti del Socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Chiunque intenda diventare Socio deve:

- presentare domanda su apposito modulo di iscrizione;
- accettare e condividere quanto indicato nel presente Statuto.

In considerazione del vincolo di rappresentanza stretto degli Enti con il Coordinamento, non è consentito ai Soci aderire singolarmente ad eventuali altre realtà regionali di secondo livello che rappresentino in esclusiva associazioni di persone con diabete, salvo specifiche autorizzazioni in tal senso da parte del Consiglio Direttivo del Coordinamento.

Il Coordinamento garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per i Soci il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentarie, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli Organi del Coordinamento. Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite.

Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli

aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento.

Articolo 6 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o scioglimento.

Nel primo caso il Socio che non intende continuare a collaborare alle attività del Coordinamento deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che:

a) non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;

b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il Coordinamento.

Il Socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione al Coordinamento.

L'Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se presente, può dichiarare l'esclusione del Socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività del Coordinamento.

In particolare può essere escluso il Socio che:

a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto;

b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi del Coordinamento;

c) leda l'immagine del Coordinamento.

L'esclusione deve essere comunicata al Socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il Socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la

convocazione immediata del Collegio dei Probiviri del Coordinamento, se presente, per esporre in tale sede le proprie ragioni.

Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del Socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il Socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Articolo 7 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio del Coordinamento, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- il fondo di dotazione iniziale;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

Il Coordinamento trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

- quote associative;
- i redditi del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di Enti privati;
- i contributi di Organismi internazionali;
- le oblazioni di soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolta fondi;

- ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 8 - Organi Sociali

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo e Organo di Revisione legale, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge;
- g) il Collegio dei Probiviri, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere.

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea è il massimo Organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e la relazione

annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) fissare le direttive per l'attività del Coordinamento;

e) deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

f) deliberare sulle modifiche dello Statuto del Coordinamento, sull'eventuale scioglimento del Coordinamento e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 20.

L'Assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 10 - Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli Associati almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

La convocazione deve essere fatta senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, a tutti gli Associati, almeno 7 giorni prima della data della riunione stabilita.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento e la liquidazione del Coordinamento e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o da 2/3 dei Soci.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida, ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei Soci presenti, in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio. Nessun Socio può rappresentare più di un Socio.

La delega va rilasciata per iscritto ad altro Socio.

In deroga all'articolo 24, comma 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli Associati.

L'intervento alle Assemblee in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'Assemblea può prendere parte solo una persona per ogni Ente associato con diritto di voto. Altri Soci o delegati degli Enti aderenti saranno ammessi solo come uditori.

A norma dell'articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento del Coordinamento e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.

Le funzioni segretariali sono svolte dal Segretario del Coordinamento.

Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul Libro Verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Detto Libro Verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri del Coordinamento, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede del Coordinamento.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione del Coordinamento; è formato da un numero di membri da 3 a 11, eletti dall'Assemblea, scegliendoli tra le persone fisiche all'uopo candidate dai Soci, ogni tre anni e rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggono al proprio interno il Presidente del Coordinamento, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione del Coordinamento, ad eccezione di quelli che per legge o Statuto spettano all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo si occupa:

1. dell'ammissione di nuovi Soci;
2. di stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
3. della convocazione delle Assemblee;
4. di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
5. di conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ad uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta e depositata nelle forme di legge;
6. di predisporre il bilancio preventivo del Coordinamento;
7. di predisporre il bilancio annuale consuntivo del Coordinamento, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
8. di redigere a consuntivo la relazione annuale;
9. di emanare, modificare, revocare, nell'ambito delle proprie

competenze, regolamenti interni o altre disposizioni;

10. di assumere eventuale personale dipendente;

11. di vigilare sul buon funzionamento del Coordinamento, di favorire e valutare l'attività dei volontari e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi;

12. di predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita del Coordinamento. Possono coadiuvare il Consiglio Direttivo, senza potestà di voto, dei Pediatri Diabetologi, dallo stesso nominati, iscritti alla Società medico-scientifica di categoria, quali esperti di diabete dell'età evolutiva.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima Assemblea convocata.

I nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, i Consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla immediata sostituzione del componente del Direttivo che:

- non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;
- sia stato espresso da un Associato non più aderente al Coordinamento.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno la maggioranza dei suoi membri.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, o lettera. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione va comunicata anche ai Probiviri e all'Organo di Controllo e Revisione, ove istituiti, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente del Coordinamento o, in sua assenza, dal Vice Presidente o altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione al Coordinamento.

L'intervento alle riunioni in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Coordinamento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 - Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente del Coordinamento, sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Coordinamento nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo del Coordinamento in collaborazione con il Tesoriere e il buon andamento della vita e delle attività del Coordinamento anche con iniziative organizzative, cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria.

In particolare il Presidente si preoccupa:

1. di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
2. di deliberare su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo o di altro Organo del Coordinamento.

Il Presidente svolgerà inoltre le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

Articolo 13 - Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Articolo 14 - Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, anche tra i non Soci.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio del Coordinamento, di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Articolo 15 - Organo di Controllo e Organo di Revisione legale

La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di Controllo sono indicate nell'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

I Probiviri sono nominati in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Possono essere designati Probiviri uomini e donne di comprovata onestà e saggezza.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Il collegio dei Probiviri ha poteri consultivi.

Il compito del Collegio è quello di dirimere i conflitti che possano sorgere fra i Soci o fra i Soci e il Consiglio Direttivo, nonché di fornire allo stesso Consiglio i pareri che quest'ultimo riterrà opportuno deferire al Collegio stesso.

È facoltà dei Probiviri partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In particolare, il Collegio dei Probiviri dovrà:

1. verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
2. convocare, in caso di necessità, l'Assemblea, qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.
3. decidere senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un Socio per controversie interne al Coordinamento.
4. decidere urgentemente sulla esclusione dei Soci deliberata dall'Assemblea a norma del precedente articolo 7;
5. deliberare su ogni ulteriore questione loro sottoposta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data è predisposto dal Consiglio Direttivo,

corredato dalla relazione annuale e dalla relazione dell'Organo di Controllo e di revisione legale (se nominati).

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Coordinamento deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea, il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il Coordinamento ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Articolo 18 - Libri del Coordinamento

Il Coordinamento ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il Libro degli Associati o Aderenti;
- b) il Libro dei Volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi

Sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Gli Associati o gli Aderenti hanno diritto ad esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 19 - Scioglimento

Qualora lo scopo del Coordinamento divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, il Coordinamento si scioglierà.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Coordinamento, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i Soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Organizzazione di Volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di Ente del Terzo Settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno del Coordinamento ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

Ai sensi dell'articolo 101 comma 10 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D.Lgs. 460/97 per l'Ente, quale Onlus di diritto.

Firmato:

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	NOME E COGNOME DEL DELEGATO	FIRMA DEL DELEGATO
SOSTEGNO 70 - INSIEME AI RAGAZZI DIABETICI	PATRIZIA DANIELA CARLA PAPPINI	<i>Patrizia Daniela Carla Pappini</i>
ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI REGIONE LOMBARDIA	ALESSANDRA BOSETTI	<i>Alessandra Bosetti</i>
ADIUVARE - ASSOCIAZIONE DIABETICI UNITI VARESE	ATHOS CAMPIGOTTO	<i>Athos Campigotto</i>
ASSOCIAZIONE COMASCA PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI	MASSIMO MAZZA	<i>Massimo Mazza</i>
ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI ONLUS	AMALIA ANTONIA VOLONTE'	<i>Amalia Antonia Volonte'</i>
ASSOCIAZIONE NOI INSIEME PER I DIABETICI INSULINODIPENDENTI	CRISTINA CALLIGARICH	<i>Cristina Calligarich</i>
SORRIDERE AL DIABETE ONLUS	TANIA MUZZOLON	<i>Tania Muzzolon</i>
ASSOCIAZIONE LECCHESSE PER L'AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE	ANTONIO BORRIELLO	<i>Antonio Borriello</i>
ASSOCIAZIONE GIOVANI CON DIABETE - PAVIA	ELISABETTA DEBIAGGI	<i>Elisabetta Debiaggi</i>